



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 16 del 11/03/2020

PROPOSTA N.ro 18 dell'Area AREA URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP - DEMANIO MARITTIMO - DIREZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. Ufficio UFFICIO EDILIZIA-SUAP-DEM.MAR.-DEIR. OO.PP

OGGETTO: Disposizioni sulla gestione dei suoli per la prevenzione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio.

PREMESSO

- che tra i compiti istituzionali di competenza del Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, è ricompresa anche la salvaguardia della pubblica incolumità e, quindi, la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico e da frane, in concorso con tutti gli altri Enti aventi competenze in materia;
- che il territorio del Comune di Silvi, risultato particolarmente vulnerabile ai rischi diretti ed indiretti derivanti da fenomeni meteorologici intensi, particolarmente frequenti in questi ultimi anni anche a causa dei recenti cambiamenti climatici, è stato interessato, soprattutto nelle sue zone collinari e pedecollinari, da fenomeni di allagamenti, smottamenti e frane comportanti grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e di cose;
- che la causa principale all'origine di queste criticità va individuata nella inadeguata gestione e nella scarsa o assente manutenzione di terreni adiacenti e/o limitrofi a tutte le strade ad uso pubblico, di fondi rustici e di aree di pertinenza di fabbricati, le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimentate e non convogliate correttamente, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno che determinano disagi e situazioni potenzialmente pericolose;
- che l'anomalo andamento meteorologico registrato in questi ultimi anni, che si allontana sempre più dalla tipicità mediterranea per caratterizzarsi ai climi tropicali, ha dimostrato che nelle nostre zone possono verificarsi, con maggiore frequenza, precipitazioni intense, abbondanti e prolungate, anche di carattere straordinario, che provocano l'innescò di fenomeni erosivi che evolvono rapidamente in frane con possibili colate detritiche che mettono a rischio la pubblica incolumità;

ACCERTATO

- che la carente tenuta dei terreni adiacenti e/o limitrofi a tutte le strade ad uso pubblico, dei fondi rustici e delle aree di pertinenza di fabbricati, le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso e provocando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque causando fenomeni di scivolamento e/o di smottamenti di terreno;
- che in occasioni di avversi eventi meteorologici, particolarmente intensi, si sono verificati gravi disagi alla popolazione e danni importanti al territorio comunale ed alle sue infrastrutture ed in alcuni casi anche al patrimonio edilizio abitativo e produttivo;

CONSIDERATO

che al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio comunale:

- occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque mediante la realizzazione di idonee reti di regimazione;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'erosione del suolo in particolare, per quanto concerne la coltivazione dei terreni agricoli;
- tutti gli scarichi delle acque meteoriche superficiali devono essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso i tombinamenti, i fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre in maniera controllata;

RITENUTO

che per tutte le motivazioni, fin qui esposte, nelle more della predisposizione di apposito regolamento che disciplini la corretta gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio, si rende necessario avviare

urgentemente una efficace azione di prevenzione anche mediante l'emissione del presente provvedimento amministrativo, al fine di tutelare la pubblica e la privata incolumità, disponendo il divieto a comportamenti ed a iniziative che possono costituire e/o favorire pericoli di frane o di allagamenti e, nel contempo, imponendo l'obbligo di porre in atto tutti i lavori, le sistemazioni e gli accorgimenti tesi ad evitare l'insorgere di frane, di smottamenti, di erosione incontrollata e di allagamenti e, pertanto, per scongiurare eventuali situazioni di pericolosità per la collettività;

VISTI E RICHIAMATI

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile" che all'art. 15 - c. 3 indica nella figura del Sindaco l'Autorità comunale di Protezione Civile;
- il vigente Codice Civile (artt. 891, 892, 893, 909, 910, 911, 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione di sponde ed argini, rimozione degli ingombri e manutenzione canali in genere;
- il D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e ss. mm. e ii. "Nuovo Codice della Strada", in particolare gli artt. 5, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33, recanti disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- il D.Lgs 03-04-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (parte terza e quarta), nel testo vigente;
- il R.D. 08-05-1904 n. 368/1904 (art. 140);
- il R.D. 25-07-1904 n. 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il vigente Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ;
- il vigente Piano Stralcio difesa dalle Alluvioni (P.S.D.A.);
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- il vigente Regolamento di Igiene Urbana;
- l'art. 54, comma 4, del T. Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dec. Lgs. 18/08/2000 n. 267 come novellato dalla Legge 24-07-2008 n. 125 ;

ORDINA

ai proprietari e/o ai conduttori, e/o ai possessori e/o agli utilizzatori a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti e/o limitrofi a tutte le strade ad uso pubblico, di fondi rustici e di aree di pertinenza di fabbricati, **per il periodo dalla data di pubblicazione della presente e fino al 31 dicembre 2020**, di porre in essere tutti gli interventi tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, per la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione, a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio ed al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità e, precisamente:

01. riguardo i terreni adiacenti e/o limitrofi a strade ad uso pubblico:

01.1 di provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte ed a valle delle strade in condizioni tali da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;

01.2 di realizzare e mantenere pienamente efficienti i fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi, al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;

01.3 di effettuare periodiche operazioni ed interventi di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, da parti di manufatti, nonché da terra e da detriti che possano costituire intralcio e pericolo per il transito;

02. riguardo i fondi rustici, al fine di garantirne il buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto a limitare l'erosione del suolo e regimentare le acque, per cui risulta necessario:

02.1 limitare l'aratura dei terreni a profondità non superiori a 50 cm mantenendo una distanza non inferiore a 100 cm. dai cigli di scarpata, dalle aree contermini, dalle opere di consolidamento e sostegno, dalle reti infrastrutturali e della viabilità;

02.2 mantenere, ovunque possibile, una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erosa dei terreni con colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni con colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;

02.3 predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno, comunque, non superiore a 40 mt., in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;

02.4 riguardo ogni fosso o canale, effettuare periodiche operazioni di manutenzione ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tominati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia di scarpate, argini ed alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

03. riguardo le aree di pertinenza di fabbricati:

di raccogliere le acque meteoriche in pozzetti e in idonee canalizzazioni in grado di assicurarne un regolare deflusso ed in modo tale che non vengano lasciate scaricare in maniera incontrollata nei terreni. Si ricorda che ogni scarico deve essere regolarmente autorizzato da parte del competente settore della Provincia di Teramo;

E' FATTO DIVIETO

04. di smaltire i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.;
05. di depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia di fossi e canali;
06. di rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua;
07. di realizzazione di movimenti di terra, sbarramenti, stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni ed altri lavori se non preventivamente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
08. di procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e/o l'uso di diserbanti e/o di disseccanti;
09. di realizzare sbarramenti o altri interventi, se non preventivamente autorizzati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d'acqua demaniali;
10. di installare nuovi manufatti che possano arrecare pregiudizio alla corretta regimazione delle acque;
11. di accumulare nei fondi materiale di sfalcio e potature che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;
12. di modificare le quote del terreno con riporti e scavi che non siano funzionali alla corretta sistemazione idraulica dell'area;
13. di riportare e stendere materiale di risulta da cantieri edili e scalvi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all'accessibilità dell'area;

INCARICA

la Polizia Locale di Silvi, i Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale di Teramo, il competente Settore della Provincia di Teramo e le restanti Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale, di effettuare, in concorso tra loro, i controlli e gli accertamenti delle eventuali violazioni, intensificando le attività di monitoraggio ed intervento al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di pericolo e di danno;

AVVERTE

- a. le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 18-08-2000 n. 267 e ss. mm. e ii., fatte salve le sanzioni previste e punite dal Nuovo Codice della Strada - D. Lgs. n. 285 del 30-04-1992 e ss. mm. e ii., dal T.U. delle Norme in materia ambientale - D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. e da altre normative speciali in materia;
- b. per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689 del 24-11-1981;
- c. l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa non esaurirà l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- d. gli eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno ad esclusivo e completo carico dei soggetti inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- e. in caso di inottemperanza e/o di mancata esecuzione di quanto disposto dalla presente ordinanza si procederà, inoltre, ad informarne la competente autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 650 del Codice Penale;

RENDE NOTO

ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4 della legge 07-08-1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, quanti hanno interesse potranno proporre ricorso giurisdizionale al TAR-Abruzzo, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Silvi;

RAMMENTA

- che, in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile:

DISPONE

01. che la presente ordinanza entri in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e rimanga valida sino al 31 dicembre 2020, salva eventuale motivata proroga;

02. l'invio della presente ordinanza, mediante P.E.C., per gli adempimenti ed i controlli di ciascuna competenza:

- 02.01. - alla Prefettura di Teramo – Ufficio Territoriale del Governo ;
- 02.02 - al C.te della Polizia Locale di Silvi;
- 02.03 - al C.te della Polizia Provinciale di Teramo
- 02.04 - al C.te della Stazione di Atri (TE) Carabinieri Forestali;
- 02.05 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Teramo;
- 02.06 – al C.te della Stazione Carabinieri di Silvi (TE);
- 02.07 - al C.te dell'Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Silvi (TE);
- 02.08 - al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Silvi;
- 02.09 - al Responsabile dell'Area Manutenzioni-Patrimonio-Ecologia del Comune di Silvi;
- 02.10 - alla Provincia di Teramo – Settore B12 – Viabilità – Difesa del Suolo – Trasporti - TERAMO;
- 02.11 - alla Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Regionale –sede L'Aquila – Ufficio di Teramo;
- 02.12 - alla Regione Abruzzo – Direzione LL. PP. e Protezione Civile – Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi – Centro Funzionale D'Abruzzo – L'Aquila;
- 02.13 - alla Regione Abruzzo – Direzione LL. PP., Ciclo Idrico integrato e Difesa del Suolo e della Costa – Servizio per la Sicurezza Idraulica – L'Aquila;
- 02.14 - alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato – Piazza Cavour 23 ANCONA;
- 02.15 - all'ANAS S.p.a. Via Monzambano, 10 – 00185 Roma;
- 02.16 - alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. - Direzione 7^ Tronco – Città Sant'Angelo (PE);
- 02.17 - all'A.C.A. – Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing, con sede in Pescara Via Maestri del Lavoro D'Italia n. 81,
- 02.18 - all'A.T.O. n. 4, con sede in Pescara Via Raiale n. 110/bis, Ente d'ambito responsabile dell'affidamento all'ACA Spa;
- 02.19 – ERSI Abruzzo – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato – L'Aquila;
- 02.20 - al Segretario Generale.

03. che la presente ordinanza, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 art. 8 c. 3, venga resa nota alla cittadinanza interessata mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio On-line;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Silvi all' indirizzo www.comune.silvi.te.it;
- pubblica affissione;
- emissione di comunicati stampa.

SILVI, li 11/03/2020

Il Sindaco
Dott. SCORDELLA ANDREA